

Allegato “A” al n. 36546/18245 di repertorio
STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE
“AGRICOLA PRO BONO ENTE DEL TERZO SETTORE”

DENOMINAZIONE

Articolo 1) È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile nonché ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 un’associazione denominata “**Agricola pro bono Ente del Terzo Settore**” o per brevità “**Agricola pro bono ETS**”

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

SEDE

Articolo 2) L’associazione ha sede in **Milano**. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso comune, senza che ciò costituisca modifica statutaria, nonché istituire sedi ed uffici secondari anche altrove.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

DURATA

Articolo 3) L’associazione ha durata illimitata.

SCOPO e ATTIVITA’

Articolo 4) Scopo dell’Associazione è quello di garantire la possibilità alle persone indigenti di avere cibo fresco riducendo, altresì, lo spreco alimentare. In particolare l’associazione, consapevole che migliaia di persone italiane e straniere vivono in condizione di disagio e, come contrappunto, un terzo della produzione agricola viene dispersa, non utilizzata o sprecata, si propone di incrociare la domanda di cibo gratuito e l’offerta che viene scartata di prodotti agricoli.

L’associazione, pertanto, non ha fini di lucro neppure indiretto e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale nel settore di cui all’art. 5, comma 1, lettere u) del D.Lgs 117/2017.

In particolare, l’associazione opera per la ricerca, lo stoccaggio e la consegna di cibo fresco gratuito, non immesso nella rete di vendita, alle persone povere o indigenti tramite le mense laiche e cattoliche che assistono gli indigenti.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della lotta alla povertà in Italia dove lotta allo spreco di cibo e redistribuzione gratuita dello stesso ai soggetti deboli e vulnerabili è ormai entrata, a pieno titolo, nel corpo legislativo.

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione.

L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nel rispetto di quanto previsto all’art. 17 del D.Lgs. n.117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con la Associazione.

L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5) L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Articolo 6) Sono associati dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e coloro che condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni.

L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati e ha effetto dalla data della deliberazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche ed enti senza personalità giuridica, pubblici e privati

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

In particolare, i soci hanno il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee e di votare nelle stesse;
- b) di votare le cariche direttive e di candidarsi per le stesse;
- c) di recedere dall'Associazione;
- d) di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo nel rispetto delle eventuali ulteriori modalità definite in un apposito regolamento.

Hanno, altresì, il dovere di:

- e) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- f) versare la quota associativa annuale, ad eccezione dei soci onorari;
- g) svolgere le attività preventivamente concordate;
- h) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Articolo 7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Articolo 8) L'esclusione del socio per gravi motivi, è deliberata dal Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita e nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il socio escluso ha diritto di richiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea nella prima riunione utile.

PATRIMONIO e ENTRATE

Articolo 9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- - contributi degli aderenti;
- - contributi di privati;
- - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- - contributi di organismi internazionali;
- - donazioni e lasciti testamentari;
- - rimborsi derivanti da convenzioni;
- - proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- - dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo se nominato.

ASSEMBLEA

Articolo 11) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purché in Italia

Articolo 12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione, almeno sette giorni prima.

L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui

si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualsiasi variazione del domicilio o indirizzo di posta elettronica costituenti il domicilio dell'associato per ogni comunicazione da parte dell'associazione dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed annotato nel libro degli associati.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 13) Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero in caso di sua assenza dal Vice Presidente se nominato o in caso di assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e se ritenuto opportuno o necessario anche i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di due a un massimo di undici membri, nominato dall'Assemblea che in sede di nomina ne determinerà il numero. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro esercizi fino all'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed eventualmente il Tesoriere ed il Segretario.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Se nominati, il Tesoriere risponderà della Cassa dell'Associazione al Consiglio ed al Presidente e il Segretario assiste alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali e cura la tenuta del libro soci.

Articolo 15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione almeno tre giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio Direttivo si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste per l'assemblea

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all'Assemblea la nomina del sostituto. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

Articolo 16) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- convocare le assemblee;
- deliberare, in prima istanza, sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza ed esclusione;
- redigere il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e definire le attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- emanare i regolamenti e le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- acquistare e alienare beni mobili e immobili;
- accettare eredità e legati;
- determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

Articolo 17) Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e il Vice Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.

Articolo 18) Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità di concerto con il tesoriere.

Articolo 19) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 20) L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo o il rendiconto relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 che verrà successivamente depositato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente al bilancio di esercizio, e depositarli al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 21) In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

A seguito dello scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore scelto dall'assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 22) L'Assemblea nomina l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno. L'Organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un membro o da un collegio composto da tre membri. L'Organo di Controllo resta in carica quattro esercizi e scade con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio e i suoi componenti possono essere rinominati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

LIBRI SOCIALI

Articolo 23) Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 i libri sociali che

l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

NORME APPLICABILI

Articolo 24) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rinvia alle norme del D.Lgs. n. 117/2017, del codice civile e delle sue disposizioni attuative e alle altre leggi in materia, in quanto applicabili

F.to: Monica De Paoli